



LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 03 01 1978 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11 1 1978 N. 2

Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa.

ARTICOLO 1

Ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione previsti da disposizioni legislative i quali non siano amministratori o dipendenti regionali e risiedano in comuni che distano oltre 25 chilometri dal comune ove si riunisce l' organo di cui fanno parte e' corrisposta una indennita' a titolo di rimborso spese pari alla indennita' di missione stabilita per i dipendenti regionali appartenenti alla piu' alta qualifica oltre al rimborso delle spese di viaggio comprese quelle per l' uso della vettura letto e dell' aereo; se il viaggio e' effettuato con autovettura propria e' corrisposta l' indennita' chilometrica prevista per i dipendenti regionali. L' indennita' di missione e il rimborso spese nelle misure stabilite al comma precedente vengono corrisposti anche quando i componenti degli organi collegiali di cui trattasi debbano recarsi fuori del comune di residenza per motivi dipendenti dal loro incarico.

ARTICOLO 2

Sono abrogate tutte le norme di leggi regionali che prevedono una maggiorazione a titolo di rimborso spese dei gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali nonche' ogni altra norma riguardante la corresponsione ai medesimi soggetti di indennita' a titolo di rimborso spese.

ARTICOLO 3

Ai componenti degli organi collegiali le cui spese di funzionamento sono poste a carico della Regione si applicano le disposizioni della presente legge. Restano ferme le norme previste dalle leggi regionali 29 novembre 1974 n. 41 articolo 1 e 24 giugno 1976 n. 20 articolo 12 riguardanti i membri del Comitato regionale di controllo e sezioni decentrate nonche' quelle previste dalle leggi regionali 24 maggio 1972 n. 8 articolo 13 e 18 gennaio 1975 n. 4 articolo 12 riguardanti i membri del Comitato tecnico urbanistico.

ARTICOLO 4

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dei bilanci di ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 5

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 3 gennaio 1978

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1978

___Num:0001

___Boll__Uff__Num:02

___Boll__Uff__Anno:1978